





Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20129 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato GIORGI Ezio Alberto (ID FSI 162865)

Con segnalazione del 05 dicembre 2021 venivano riferite dagli Arbitri del "1° TORNEO INTERN AZIONALE AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI" le seguenti circostanze: durante lo svolgimento del 4° turno del 1° TORNEO INTERNAZIONALE AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI (IMOLA) il giocatore GIORGI ALBERTO EZIO, impegnato a giocare il torneo B alla scacchiera 11, persisteva a sostare presso altre scacchiere del torneo Magistrale, all'invito del collega AN Angelo Mancini di spostarsi e tornare alla sua postazione, il Sig. GIORGI mimando il gesto della pazzia gli si rivolgeva verbalmente dandogli del matto.

Tempestivamente messo a conoscenza del fatto, mi sono recato dal giocatore e appena arrivato venni apostrofato "ma voi siete pazzi", a quel punto gli ho comunicato che la sua partita veniva interrotta con il risultato di 1-0 a favore della sua avversaria e che veniva espulso dalla manifestazione.

Ai continui inviti a lasciare la sala, di fronte al suo persistente rifiuto (io dalla sala non esco) sono stato costretto a richiedere l'intervento della forza pubblica (Carabinieri) che intervenuti hanno accompagnato lo stesso Sig. Giorgi fuori dalla sala di gioco.

Segnalo che durante lo svolgimento della manifestazione in altre due occasioni avevo dovuto invitare il Giorgi ad abbandonare l'area di gioco in virtù del fatto che aveva terminato la sua partita e continuava a sostare all'interno della sala di gioco. Faccio poi presente che al termine di tutto, ho comunicato al Giorgi che se avesse fatto le sue scuse al collega Mancini avrei ritirato la sanzione dell'espulsione ammettendolo in sala per l'ultimo turno, la sua risposta è stata "non mi interessa più di giocare il torneo" (segnalazione dell'A.I. Carlo Callegher).

Il tesserato non faceva pervenire memorie difensive.

L'art. 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che "le società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI". L'articolo 2 del Codice di Giustizia Sportiva dispone che: "I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva". L'articolo 11.1 del Regolamento Internazionale degli Scacchi dispone che: "I giocatori non devono assumere comportamenti che portino discredito al gioco degli scacchi". L'art. 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che "Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con







Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo". L'art. 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che "il tesserato che violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione della ammonizione o della deplorazione; in caso di particolare gravità, anche in relazione alla qualifica soggettiva dell'agente od al mezzo di comunicazione usato, o in caso di recidiva può essere applicata la sanzione della sospensione da uno a sei mesi".

Il tesserato GIORGI ha tenuto una condotta di particolare gravità, rifiutandosi di ottemperare al legittimo invito degli arbitri di abbandonare la sala da gioco in cui si svolgeva il torneo magistrale (cui non partecipava), insultando per due volte gli ufficiali di gara e persistendo nel proprio atteggiamento fino a provocare l'intervento dei Carabinieri.

Per tali motivi, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **sospensione per gg. 90** nei confronti del tesserato GIORGI Ezio Alberto.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina. Milano, 10.02.2022

Il Giudice Sportivo Nazionale

Gabriele Vinciguerra